



COMUNE DI GALLIO

PROVINCIA DI VICENZA
Via Roma 2 - 36032 GALLIO (VI)

Codice Fiscale 84001130248 - Partita I.V.A. 00174060244

Codice IPA: c_d882

Codice Univoco Ufficio Fatturazione Elettronica: UFQ29H

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 28-07-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI).

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di luglio, presso la Sala Consiliare del Municipio di Gallio, convocato con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio comunale con l'intervento dei Signori:

Munari Emanuele	Presente
Rossi Francesco	Presente
Lunardi Denis	Presente
Mosele Maria	Presente
Baù Carlo	Presente
Alberti Moreno	Presente
Baù Giliano	Presente
Gloder Fabio	Presente
Sambugaro Massimo	Assente
Stella Loris	Presente
Pinaroli Andrea	Presente

Assume la presidenza il sig. Munari Emanuele in qualità di Sindaco, assistito dal Vicesegretario sig. Bertacco dott. Francesco. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Consiglio comunale a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Esponde l'argomento l'Assessore Mosele Maria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria

(IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC" – comprensivo della (TARI), approvato con delibera di consiglio comunale n. 19 del 27 agosto 2014;

Richiamato l'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale IUC di cui all'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, restando ferme le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che con l'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9 del D.Lgs. n. 116 del 2020 sono state attuate le direttive n. 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti e la n. 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Dato atto, tuttavia, che il D.Lgs. 116/2020 è entrato in vigore il 26/09/2020 e al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione rifiuti il graduale adeguamento operativo, le disposizioni del D.Lgs. 116/2020 e i relativi allegati si applicano a decorrere dal 01.01.2021;

Considerato che:

- ✓ l'articolo 1, comma 9 del predetto D. Lgs. 116/2020 ha riscritto in parte l'articolo 183 del D.Lgs. 152/2006 (Testo unico Ambientale), fornendo una nuova definizione di rifiuti urbani, da intendersi come quei "*rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili*";
- ✓ il medesimo articolo di cui sopra dispone che siano da considerare come rifiuti urbani anche "*i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies*" del D.Lgs. 152/2006;
- ✓ i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;
- ✓ l'articolo 184, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 116 inserisce tra i "rifiuti speciali" i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali sulle superfici destinate alla trasformazione della materia prima mentre le rimanenti aree non funzionalmente collegate alle attività produttive sono soggette alle regole ordinarie per lo smaltimento di rifiuti urbani".
Al fine di definire correttamente il perimetro di applicazione della Tari per le attività industriali è necessario individuare le superfici che producono rifiuti speciali e quelle che, invece, producono rifiuti urbani.
Rimangono quindi tassate ai fini Tari, sia per la quota fissa che per quella variabile, le superfici occupate da utenze non domestiche produttive di rifiuti urbani, come, ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini di prodotti finiti.
- ✓ l'articolo 198, comma 2-bis così come modificato dal D.Lgs. 116 riconosce la facoltà alle utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico di raccolta anche i rifiuti urbani "*previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi*";

tali utenze sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria (parte variabile) rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti”.

In particolare l'uscita non può avere una durata inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Specificato, altresì, che con il D.Lgs. 116/2020 è stato:

- ✓ cancellato, all'interno del TUA – Testo Unico ambientale, ogni riferimento ai “rifiuti speciali assimilati”, che sono ricompresi nella categoria dei “rifiuti urbani”;
- ✓ abrogata la lett. e), dell'art. 195, comma 2, del TUA, che attribuiva allo Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani;
- ✓ abrogata la lett. g), dell'art. 198, comma 2, del TUA, che demandava ai Comuni l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui al già citato art. 195, comma 2, lettera e);

Sottolineato altresì :

- ✓ 1. che il tributo giornaliero TARI applicato alle occupazione di aree pubbliche con mercati anche se attrezzati è stato sostituito dal canone unico previsto dall'art. 1 comma 837 della L. 160/2019 mentre le altre tipologie di occupazione temporanee rimangono tassate con la TARI giornaliera;
- ✓ 2. che l'art. 1 comma 48 della Legge 178/2020 ha riconosciuto la riduzione dei 2/3 della TARI per l'unità immobiliare non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

Ravvisata quindi la necessità, alla luce di quanto sopra descritto, di approvare un nuovo regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti TARI che tenga conto del nuovo panorama normativo;

Rilevato che l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, stabilisce che “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata sul sito MEF a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Richiamato il D.L. Sostegni n. 41/2021 che aveva fissato al 30.06.2021 la scadenza per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti TARI;

Richiamato altresì il D. L. 99/2021 che ha prorogato la scadenza suddetta al 31.07.2021;

Visto il parere dell'organo di revisione previsto dall'art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 allegato B) alla presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole al nuovo regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti TARI da parte della Commissione Statuto e Regolamenti riunitasi in data 15.07.2021;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 28.12.2020 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021-2022-2023;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 28.12.2020 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021-2022-2023;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 08.01.2021 di approvazione piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2021-2022-2023;

Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 12.06.2017 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 55 del 24.05.2017 e successive modificazioni;

Visto il vigente Statuto del Comune di Gallio;

Visto il Piano triennale 2021 - 2023 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 17.02.2021;

Visto il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, e il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gallio ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001”, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 136 del 05.11.2014;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Accertata la propria competenza, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Con votazione resa per alzata di mani e riportante il seguente risultato:

- PRESENTI: 10 (dieci)
- FAVOREVOLI: 8 (otto)
- CONTRARI: nessuno
- ASTENUTI: 2 (due) - Stella Loris e Pinaroli Andrea

DELIBERA

1. Di approvare il nuovo regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) allegato A alla presente delibera, di cui esso costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
3. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
4. Di dichiarare, con la sottoriportata votazione palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di dare seguito con tempestività agli adempimenti conseguenti:

- PRESENTI: 10 (dieci)
- FAVOREVOLI: 8 (otto)
- CONTRARI: nessuno
- ASTENUTI: 2 (due) - Stella Loris e Pinaroli Andrea

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Munari Emanuele



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Bertacco dott. Francesco

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI TARI

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

TITOLO II – PRESUPPOSTI

- ART. 4 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- ART. 5 SOGGETTI PASSIVI
- ART. 6 ESCLUSIONE DAL TRIBUTO PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI
- ART. 7 ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO
- ART. 8 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
- ART. 9 AGEVOLAZIONE PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI
- ART.10 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA
- ART. 11 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

TITOLO III – TARIFFA

- ART. 12 COSTO DI GESTIONE
- ART. 13 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
- ART. 14 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
- ART. 15 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- ART. 16 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 17 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 18 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 19 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 20 SCUOLE STATALI
- ART. 21 TRIBUTO GIORNALIERO
- ART. 22 TRIBUTO PROVINCIALE

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- ART. 23 RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 24 RIFIUTI SPECIALI AVVIATI AL RICICLO
- ART. 25 AGEVOLAZIONI
- ART. 26 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
- ART. 27 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART. 28 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

ART. 29 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

ART. 30 ACCERTAMENTO

ART. 31 RISCOSSIONE

ART. 32 RIMBORSI

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 33 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 34 DISPOSIZIONI FINALI

ALLEGATI

allegato L-quater

allegato L-quinquies

Premessa

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell'imposta unica comunale (IUC).

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall'anno 2020, la IUC, anche se le disposizioni TARI contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 116/2020 attuativo della direttiva UE n. 851/2018 che ha apportato significative modifiche al Decreto legislativo 152/2006 (Testo unico ambientale, Tua), si è reso necessario adeguare il Regolamento per la gestione della tassa rifiuti TARI.

Uno dei primi aspetti affrontati è quello dell'impatto *della nuova classificazione dei rifiuti*.

Il Dlgs 116/2020 ha modificato le definizioni di rifiuto urbano e di rifiuto speciale, distinguendoli fra pericolosi e non pericolosi, eliminando la tipologia dei rifiuti assimilati ed ogni possibile assimilazione regolamentare.

I rifiuti delle utenze non domestiche possono essere ora considerati urbani, se sono simili, per natura e composizione a quelli delle utenze domestiche, rientranti nell'elenco dei rifiuti riportato nell'allegato L-quater e prodotti dalle utenze elencate nell'allegato L-quinquies (articolo 183, comma 1, lettera b-ter, Dlgs 152/2006).

Le attività agricole e connesse (articolo 2135 del codice civile), secondo le norme del Dlgs 152/2006, come modificate dal Dlgs 116/2020, non rientrano più tra quelle dell'allegato L-quinquies. Conseguentemente, i rifiuti prodotti da queste attività divengono speciali e non più urbani.

Cambia anche il *perimetro delle superfici escluse dalla tassazione* per le attività industriali ed artigianali.

Sono escluse dalla tassazione solamente le superfici destinate alla lavorazione industriale/artigianale (in quanto produttive di rifiuti speciali) mentre rimangono soggette a tariffa le restanti aree non strettamente collegate alla produzione come i magazzini di prodotti finiti, gli uffici, le mense.

La pubblicazione del D.Lgs 116/2020 ha rivoluzionato il codice ambientale contenuto nel Dlgs 152/2006, rivedendo anche la fase dell'avvio al recupero dei rifiuti urbani e inserendo la nuova *opzione di uscita dal pubblico servizio da parte delle utenze non domestiche*, che hanno la facoltà di avvalersi di soggetti privati autorizzati per lo smaltimento dei propri rifiuti urbani, dovendo poi rendicontare l'avvenuto trattamento nei tempi e modalità definiti dalla norma.

In particolare, le utenze non domestiche che escono dal servizio pubblico per avviare al recupero i propri rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (parte variabile della tariffa); l'uscita non può avere una durata inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

E' stato poi necessario adeguare il regolamento TARI con l'agevolazione riconosciuta agli AIRE e con le nuove modalità di versamento della TARI, del tributo giornaliero TARI e del TEFA.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento i seguenti allegati:

allegato L-quater : codici CER che identificano i rifiuti urbani di provenienza non domestica;

allegato L-quinquies: Elenco delle attività non domestiche che producono rifiuti urbani;

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto dall'art. 1 commi da 639 a 705 della L. 147/2013.

2. L'entrata disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi, con il presente Regolamento, attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata legge n. 147 del 27.12.2013.

3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge Vigenti.

ART. 2 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, così come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

L'articolo 184, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 116/200 ha previsto una *nuova classificazione dei rifiuti*.

I rifiuti vengono classificati in rifiuti urbani e rifiuti speciali e ,secondo le loro caratteristiche, pericolosi e non pericolosi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett.b) ter del D.Lgs. 116/2020:

a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile ed accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altri fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato A-1 prodotti dalle attività riportate nell'allegato A-2;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge;

e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, foglie sfalci d'erba e potature alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale;

g) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli precedenti.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal D.Lgs. 116/2020:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione/demolizione/attività di scavo;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, artigianali, dalle attività commerciali, dalle attività di servizio e sanitarie, se diversi dai rifiuti urbani,
 - d) i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione della acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle reti fognarie;
 - e) i veicoli fuori uso.
6. Sono rifiuti pericolosi quelli recanti le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del D.Lgs 152/2006.

ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II - PRESUPPOSTI

ART. 4 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali e/o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico- edilizio e catastale
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, cinema all'aperto, parcheggi, ecc.
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione, comprese le pertinenze
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. La presenza di arredo o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, del calore, del gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 5

SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile, utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono, a qualsiasi titolo, i locali e le aree scoperte.

ART. 6

ESCLUSIONE DAL TRIBUTO PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità come, a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) locali in obiettive condizioni di non utilizzo in quanto oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori
 - c) locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - e) le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso
 - f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio
 - g) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - h) le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - i) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli
 - j) locali adibiti al culto, nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso; a tal fine sono considerati adibiti al culto, purché connessi a culti riconosciuti dalla legge, le chiese, le cappelle e i locali in cui si esercita la catechesi, con esclusione delle abitazioni dei ministri di culto e dei locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.
 - k) i locali con altezza inferiore a ml 1,50, limitatamente alla superficie inferiore a ml. 1,50.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 7 ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

ART. 8 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ovvero in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

2. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

a. Attività	% di abbattimento
b. - Falegnamerie	50%
c. - Autocarrozzerie	50%
d. - Autofficine per riparazione veicoli	50%
e. - Autofficine di elettrauto	50%
f. - Officine idrauliche – Elettricisti	50%
g. - Ambulatori medici, dentistici, veterinari	50%
h. - Metalmeccanica – Lavorazione del ferro	50%

3. Per fruire della riduzione di cui al comma 2), gli interessati devono fornire annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di produzione di detti rifiuti, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

4. Rimangono escluse dalla TARI le superfici delle sale di lavorazione e dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto di produzione, occupate da materie prime e/o

merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali.

5. Rimangono soggette alla TARI, invece, le superfici occupate da mense, uffici, servizi, depositi o magazzini destinati allo stoccaggio e/o commercializzazione di prodotti finiti e semilavorati, comunque diversi da quelli in cui si generano i rifiuti della produzione, laddove i rifiuti prodotti rientrano nell'allegato L-quater.

Per tali superfici va applicata la tassazione analoga alle attività simili per loro natura e tipologia a quelle indicate dell'allegato L-quinquies alla parte V del D.Lgs. 152/2006.

ART. 9

AGEVOLAZIONE PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, **al recupero** del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

ART. 10

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva all'Ufficio Ambiente del Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al

comma 2 entro il termine del 30 giugno di ciascun anno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico

3.L'ufficio Ambiente, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Tributi ai fini del distacco dal servizio pubblico.

4.Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC all'ufficio Ambiente comunale, fatte salve ulteriori indicazioni dell'ufficio medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;

5.L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione della comunicazione annuale, da presentare tramite PEC all'Ufficio Ambiente.

6.Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare all'Ufficio Ambiente– fatte salve ulteriori indicazioni– i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

7.L'Ufficio Ambiente ha la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

8.La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, si provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART. 11 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile al tributo, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147 (Attivazione delle procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte in catasto e corredate da planimetria)

2. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D e E, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, al netto, cioè, dei muri perimetrali e dei muri interni. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga, oppure dal DOCFA (Documento per l'accertamento della proprietà immobiliare urbana)

3. Ai fini dell'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile a

tributo, quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al D.P.R. 23.03.1998 n. 138.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

TITOLO III - TARIFFA

ART. 12 COSTO DI GESTIONE

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuati in base ai criteri definiti dal D.Lgs. 116/2020.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno, in base al Piano Economico Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dal soggetto a cui è affidata la gestione dei rifiuti urbani e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel PEF.

3. Il Piano Economico Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo, al netto del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

ART. 13 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata, sulla base del Piano Finanziario, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

ART. 14 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da

una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 15 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1 Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2.L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3.Il tributo viene calcolato proporzionalmente ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso o la detenzione dei locali oggetto di tassazione; a tal fine il mese durante il quale l'occupazione si è protratta per almeno quindici giorni, è computato per intero. Lo stesso criterio si applica anche al calcolo dei componenti il nucleo familiare.

ART. 16 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1.Per utenza domestica si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

2.La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui la punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

3.La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 17 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1.La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.

2.Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma che dimorano nell'utenza nel corso dell'anno solare, come ad esempio, le badanti che dimorano presso la famiglia.

3.Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i componenti temporaneamente domiciliati altrove.

Tuttavia, nel caso di attività lavorativa o di volontariato prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti

penitenziari, che si protraggono per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene computata ai fini della determinazione della tariffa.

4. Per tutte le altre utenze domestiche, diverse da quelle di cui al comma 2, si assume come numero di occupanti quello di seguito indicato:

fino a 49 mq. di superficie imponibile 1 occupante

da 50 a 60 mq. di superficie imponibile 2 occupanti

da 61 a 70 mq. di superficie imponibile 3 occupanti

da 71 a 90 mq. di superficie imponibile 4 occupanti

da 91 a 110 mq. di superficie imponibile 5 occupanti

da 111 mq. ed oltre di superficie imponibile 6 occupanti

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, sono computati separatamente dall'utenza domestica di cui sono pertinenza.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza anagrafica o la dimora abituale in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

8. Per l'unità immobiliare non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, è riconosciuta una riduzione dei 2/3 del tributo, così come previsto dall'art. 1 , comma 48, della Legge 178/2020.

ART. 18

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato L-quinquies.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste viene, di regola, effettuata, sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, adottata dall'ISTAT, relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nel caso di attività distintamente classificate, svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, come risultante dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

ART. 19

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 20 SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune, ai sensi del comma precedente, è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

ART. 21 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 160/2019.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100 per cento; la tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

ART. 22 TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

3. Il versamento del tributo provinciale è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ART. 23 RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal giorno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
2. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 24

RIFIUTI SPECIALI AVVIATI AL RICICLO

1. Per i produttori di rifiuti speciali, nella determinazione della TARI, si applica una riduzione del 15% della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Sono esclusi i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette aree di produzione.

ART. 25

AGEVOLAZIONI

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nella seguente condizione:
 - a) **NUCLEI FAMILIARI CON CINQUE O PIU' COMPONENTI:** Riduzione del 10% nella parte variabile.Tale agevolazione è iscritta in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

ART. 26

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 27

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento della tariffa, nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART. 28

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni
 - il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. I soggetti residenti non sono tenuti a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, salvo nel caso in cui il numero effettivo degli occupanti non sia diverso da quello risultante all'anagrafe.
4. Se i soggetti di cui al comma 2 non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.
5. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
6. Alla dichiarazione di inizio utenza è assimilata, per la decorrenza degli effetti giuridici, la dichiarazione di variazione delle condizioni di tassabilità che comporti un maggior ammontare della tassa.
7. Alla dichiarazione di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali e/o aree è assimilata, per la decorrenza degli effetti giuridici, la dichiarazione di variazione delle condizioni di tassabilità che comporti un minore ammontare della tassa.
8. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e/o aree, ovvero se il subentrante ha assolto il tributo a seguito di dichiarazione o recupero d'ufficio.

ART. 29

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dal Comune.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati, da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche, deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno, nonché i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali, in occasione dell'iscrizione anagrafica, oppure spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

ART. 30 ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata dal Comune notificando al soggetto passivo un avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, anche a mezzo raccomandata A.R., a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione o degli ulteriori interessi di mora.

ART. 31 RISCOSSIONE

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688 della L. 147/2013 e dall'art. 2-bis del D.L. 193/2016 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune riscuote il tributo inviando ai contribuenti appositi inviti di pagamento che specificano, per ogni utenza, i dati identificativi dei locali assoggettati al tributo, il numero dei componenti il nucleo familiare per i soggetti residenti, le somme dovute distinte, per ciascuna unità immobiliare, per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo secondo il numero di rate stabilito.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento, è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle

spese di notifica e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

ART. 32 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi stabiliti nel Regolamento comunale per la determinazione della misura degli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi comunali.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 33 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti, conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ART. 34 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche della normativa nazionale e comunitaria.

3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO L-QUATER

Elenco dei rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altri fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici e prodotti dalle attività di cui all'allegato L-quinquies

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
Rifiuti organici	Rifiuti di cucine mense mercati	200108-200201-200302
Carta e cartone	Imballaggi di carta e cartone	150101-200101
Plastica	Imballaggi di plastica	150102-200139
Legno	Imballaggi di legno	150103-200138
Metallo	Imballaggi metallici	150104-200140
Imballaggi compositi	Imballaggi compositi	150105
Multimateriale	Materiali misti	150106
Vetro	Imballaggi in vetro	150107-200102
Tessile	Abbigliamento-materiale tessile	150109-200110-200111
Toner	Toner per stampa esauriti	080318
Ingombranti	Rifiuti ingombranti	200307
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
Detergenti	Diversi da quelli di cui alla voce 200129	200130
Altri rifiuti	Non biodegradabili	200203
Rifiuti urbani indifferenziati	Indifferenziati	200301

ALLEGATO L-QUINQUIES

Elenco delle attività che producono rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici di cui all'allegato L-quater.

- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2 Cinematografi e teatri
- 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 5 Stabilimenti balneari
- 6 Esposizioni, autosaloni
- 7 Alberghi con ristorante
- 8 Alberghi senza ristorante
- 9 Case di cura e riposo
- 10 Ospedali
- 11 Uffici, agenzie, studi professionali
- 12 Banche ed istituti di credito
- 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 Banchi di mercato beni durevoli
- 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23 Mense, birrerie, amburgherie
- 24 Bar, caffè, pasticceria
- 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28 Ipermercati di generi misti
- 29 Banchi di mercato genere alimentari
- 30 Discoteche, night club